



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 114

Data determinazione 18/09/2017

COPIA

OGGETTO:	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ART.5 DEL CCNL DEL 31.3.1999: AREE UFFICIO TECNICO E SERVIZI FINANZIARI CON PASSAGGIO ALLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA D.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

Visto il decreto sindacale n. 3 del 6 giugno 2015 di individuazione e nomina del Responsabili dei Servizi a' sensi dell'art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.

Visto l'articolo 5 ccnl 31 marzo 1999 PARTE I – CLASSIFICAZIONE

“Progressione economica all'interno della categoria

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;

- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;

iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.”

Vista e richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 92 del 24 agosto 2017 recante **“OGGETTO** *Progressioni orizzontali art.5 del CCNL del 31.3.1999: aree ufficio tecnico e servizi finanziari. Indizione del procedimento per il passaggio alla posizione economica superiore nell'ambito della categoria D.”*

Al 1° gennaio del 2015 non vi sono più rinvii degli effetti economici delle progressioni orizzontali, come invece disposto per gli anni dal 2011 al 2014 dall'[art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010](#).

Le amministrazioni devono comunque rispettare i vincoli dettati dalla normativa contenuta nel d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contenuti nel [C.C.N.L. 31 marzo 1999](#), cd nuovo ordinamento professionale. In particolare, i vincoli da rispettare sono i seguenti: limitazione ad una quota di personale, utilizzazione di metodi selettivi, finanziamento esclusivamente attraverso la parte stabile del fondo; decorrenza non retroattiva. La concreta applicazione di questo istituto viene monitorata dal conto annuale, in particolare per verificare il rispetto dei principi della selettività e della attribuzione ad una quota limitata di personale.

Gli oneri per il finanziamento delle progressioni orizzontali devono essere tratti in modo permanente dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata

A quel che è dato ricavare dalle dichiarazioni congiunte n. 14 allegata al [CCNL 22.1.2004](#), n. 4 allegata al [CCNL 9.5.2006](#) e n. 1 allegata al [CCNL 31.7.2009](#) il cd differenziale delle progressioni economiche deve essere posto a carico del bilancio dell'ente e queste risorse devono alimentare in aumento il fondo per la contrattazione decentrata.

Per il parere Aran Ral 1764 i rimborsi delle altre amministrazioni per il personale dell'ente comandato presso le stesse non possono essere inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata, in particolare nella parte stabile. Viene testualmente detto che “non esistono attualmente disposizioni che consentono di implementare le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa con le somme rimborsate all'ente da parte delle amministrazioni in relazione al personale comandato, per la parte destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale e della indennità di comparto in godimento del suddetto personale”.

Deliberazione [Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia 29 marzo 2017](#) [Deliberazione FVG/ _11_/2017/PAR](#): *“Tra le pronunce in merito di progressioni economiche orizzontali per il personale pubblico c.d. “contrattualizzato” merita di essere citata la n.218/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia (conforme alla precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo per Liguria n.29/2015/PAR), che ha avuto modo di commentare gli effetti di cui all'art.1, co.254 e seg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), affermando che “in forza dell'ultima legge di stabilità, la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato: I) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010); II) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo) ; III) le progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all'epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo). Tale conclusione risulta avvalorata dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico del personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree*

(comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122”.

Il parere Aran n. 7086 del 13 settembre 2016 chiarisce che la decorrenza delle progressioni orizzontali non può essere dell'anno precedente a quello in cui la relativa graduatoria viene approvata.

Il parere si riallaccia alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica riassunte nella nota n. 79259 del 5 febbraio 2014 trasmessa al comune di San Vito dei Normanni, in cui leggiamo testualmente che: “non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”.

Non è un beneficio che spetta indiscriminatamente ed egualitariamente a tutti i dipendenti, come in precedenza gli scatti di anzianità, ma di un beneficio da concedere ai dipendenti che hanno conseguito una valutazione positiva.

Non vanno conteggiati né i dipendenti che sono già arrivati alla posizione di progressione più elevata né il personale che ha ricevuto questo beneficio negli ultimi 2 anni, per come previsto dal [C.C.N.L. 11 aprile 2008](#). (**Articolo 9 TITOLO III - IL TRATTAMENTO ECONOMICO - CAPO I**

Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria

1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.”)

Si può anche prevedere l'assegnazione di un punteggio ai curricula.

Il [C.C.N.L. 31 marzo 1999](#) detta i criteri generali che a livello di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrati, ma non devono essere stravolti. Occorre prestare particolare attenzione alla anzianità di servizio: la contrattazione nazionale, si limita a parlare di esperienza e non di anzianità di servizio due componenti assai differenti, visto che l'anzianità è un criterio automatico che non concede spazi per apprezzamenti discrezionali.

Il contratto nazionale inoltre non consente che vi siano altre componenti collegate ad automatismi di qualunque tipo.

Atteso che l'attivazione del procedimento per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali è stato portato a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all'anno da valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione.

Atteso che, a fonte di un numero di dipendenti in dotazione organica di 1 (una) unità, nel settore Servizi Finanziari/Norme e Tributi la dipendente Goffi Stefania ha chiesto di poter beneficiare della progressione orizzontale con passaggio da D3 a D4;

Atteso che, a fonte di un numero di dipendenti in dotazione organica di 1 (una) unità, nel settore Servizio Tecnico il dipendente Alioni Marco ha chiesto di poter beneficiare della progressione orizzontale con passaggio da D2 a D3;

Vista la relazione sulla performance 2016, giusta determinazione n. 58 del 24/05/2017 a firma del Segretario Comunale.

Vista la precedente determinazione n. 92 del 24 agosto 2017 che da indizione del procedimento per il passaggio alla posizione economica superiore nell'ambito della categoria D;

Considerato che per avere diritto alla progressione economica occorre raggiungere il punteggio minimo di punti 70/100 (giusto regolamento uffici e servizi vigente nel Comune di Agnosine Capo IV Art. 64).

I. Area Servizi Finanziari:

risultati ottenuti, le prestazioni rese con elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, con riferimento alla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti ed i passaggi per l'adeguamento alla normativa in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili e del bilancio" recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivo D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 all'impegno e alla qualità della prestazione individuale con particolare riferimento a:

- a) Esperienza acquisita nell'attuale Ente di appartenenza in anni di servizio (punti massimi 20);
- b) Risultati conseguiti (punti massimi 30);
- c) Arricchimento professionale (punti massimi 30);
- d) Impegno prestazione (punti massimi 10);
- e) Qualità prestazione individuale resa (punti massimi 10);

II. Area Ufficio tecnico:

risultati ottenuti, le prestazioni rese con elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, con particolare riferimento a:

- a) Esperienza acquisita nell'attuale Ente di appartenenza in anni di servizio (punti massimi 20);
- b) Risultati conseguiti (punti massimi 30);
- c) Arricchimento professionale (punti massimi 30);
- d) Impegno prestazione (punti massimi 10);
- e) Qualità prestazione individuale resa (punti massimi 10);

Visti i risultati stilati dal Segretario comunale Dott. Albero Lorenzi in qualità di Responsabile del Personale e dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Paola Cavedaghi in merito alle valutazioni assegnate rispettivamente al Tecnico comunale Sig. Alioni e alla Ragioniera Sig.ra Goffi che attribuiscono il punteggio di 81/100 ad entrambi i dipendenti interessati alla progressione;

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL

SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 – punto 1 – Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che “Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l’affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(…)” e, più oltre al punto 7 “7 I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(…)”. e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010);TAR per la Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081. Vedi altresì la competenza del segretario comunale in applicazione degli articoli 109 comma 2 e 97 comma 4 lettera d) del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 15 luglio 1997, T.A.R. Sardegna, 12 maggio 1999, n. 593, Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 21 agosto 2006 n. 4858, TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2005 n. 2919, TAR Calabria, sentenza 28 luglio 2004 n. 1729, TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, pronuncia n. 1729 del 28 luglio 2004, 4 maggio 2005, n. 715 e 9 maggio 2005 n. 779, [T.A.R. Emilia Romagna Parma 26/7/2006 n. 336 nei procedimenti disciplinari ed irrogazione delle sanzioni -](#);TAR Napoli, sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007, [TAR Puglia -Lecce, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2010, n. 1924](#); Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali, sottoscritto il 22 dicembre 2003 tabella A), lettera H, TAR Puglia – Bari, sez. II, sent. 18 marzo 2005 n. 1200 che affida al segretario la competenza ad adottare atto di gestione del personale sulla base dell’art. 16, comma 1, lett. h) del D. lgs. n. 165/2001; TAR Piemonte sentenza 2739/2008; T.A.R. Sardegna Cagliari, 12 maggio 1999, n. 593. L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore esemplificativo e non esaustivo.

Atteso che la [Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304](#) ha ribadito che .” *Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).*” con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante.

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
- gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
- A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
- Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed **l’art. 107**

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell’attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Atteso che:

- la [Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304](#) ha ribadito che .” *Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di*

assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).” con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante.

- Il parametro della fiduciarietà non deve essere il criterio ordinatore del rapporto tra organo di governo e dirigenza gestionale (vedi Corte Costituzionale nn. 103 _ che parla di “(...) chiara distinzione funzionale fra i compiti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione”) e 104 del 2007, n. 161, 351, 390 del 2008; nn. 34 e 81 del 2010).

Visti:

l'art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la competenza ai responsabili del servizio in materia di atti di amministrazione e gestione del personale (vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218);

l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di “*ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2*”;

l'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 4 marzo 2009 n. 15 di modifica dell'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 1 dell'or menzionata presente legge, e della relativa contrattazione collettiva mira, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi di convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato;

l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a “(...) rafforzare il principio di *distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza*(...)”;

l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo come modificato dall'art. 34 decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, a mente del quale “*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto dei principi di opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici*”. La predetta norma primaria, relativa ad attività di micro e macro-organizzazione a' sensi dell'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha carattere **imperativo ed è inderogabile.**(vedi, ad esempio, **Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata sez. I 8/10/2010 n. 766** Gestione del personale - Competenza – Dirigenza “Un atto concernente la gestione del personale, quale l'assegnazione della ricorrente all'ufficio tecnico, disposta a causa della carenza del personale di tale ufficio, **deve essere adottato dalla dirigenza. E' viziato di incompetenza l'atto di gestione del personale adottato dalla Giunta comunale, in base al principio della separazione dell'attività di gestione amministrativa da quella di indirizzo politico.**”);

l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.” Vedi, tra le altre, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 9 ottobre 2009, n. 1738 ; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-09-2008, n. 23567 (rv. 605164) M.Z. c. I.N.P.S. Cons. Stato Sez. VI, 28-03-2007, n. 1430 M.P. s.a.s. e altri c. S.I.A.E. e altri. La norma dell'art. 4 del **D.Lgs. n. 165/2001** (ex art. 3 del **D.Lgs. n. 29/1993**) **demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici / responsabili dei servizi l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.** L'art. 107, co. 2, 3 e 4, del **D.Lgs. n. 267/2000** (ex art. 51 della **L. n. 142/1990**, a suo tempo modificato dall'art. 6 della **L. n. 127/1997**), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti/responsabili dei servizi degli enti locali, contempla la loro **competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,** con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell'ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. (vedi anche, *inter coetera* T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18-05-2006, n. 4734 L. s.n.c. c. Azienda Sanitaria Locale omissis e altri T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 05-05-2006, n. 3967 S. S.p.A. c. Comune di Cellule T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-01-2006, n. 651 S.M. e altri c. Comune di Alife);

l'articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

l'art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale “(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai

dirigenti". Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., [n. 103](#) e [n. 104](#) del 23 marzo 2007; [Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005](#)- e [l'art. 45, D.Lgs. n. 80 del 1998](#) nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "*le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*". [T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968](#);

gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "**determinazioni**" nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Atteso che:

- a norma del combinato disposto degli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio) e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto (**determinazione**), **impegni di spesa**.
- A' sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate dall'amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano **impegni di spesa** ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed **l'art. 107**

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con **autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati**.

Viste le caratteristiche dell'impegno di spesa quali dettate dall'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000 e dal principio contabile n. 2, punto 46, emanato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno in data 12 marzo 2008.

Visto il conclamato principio di separazione delle competenze gestionali, proprie dei dirigenti (o dei responsabili dei servizi) e quelle di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) per cui la dirigenza dispone di una competenza all'adozione degli atti gestionali di micro – organizzazione di carattere e esclusivo ed inderogabile.

Atteso pertanto che i dirigenti con la riforma Brunetta contenuta nel D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009, sono stati investiti, in virtù dell'attuale assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

Atteso che nei piccoli Comuni il Sindaco , ai sensi all'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e dell'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria 2002), può assumere la responsabilità di uno o più servizi in luogo del dirigente (o responsabili dei servizi), fatta salva l'ipotesi di attribuzione di competenze gestionali ai segretari comunali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del Tuoe. La norma, così riformulata, ha permesso l'attribuzione di **poteri gestionali al singolo componente la giunta comunale**, ma non ne permette l'attribuzione alla giunta nella sua interezza, non potendosi modificare le attribuzioni assegnate a ogni singolo organo di governo dalla legge. La norma non rimette alla giunta, ma solo ai suoi componenti, l'espletamento, *uti singuli* e non, quindi, in sede collegiale, di compiti normalmente spettanti alla dirigenza / Responsabili dei Servizi. (vedi Tar Campania, Napoli, sez. VIII, [sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008](#),)

Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 (tuel enti locali)

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Di approvare le valutazioni ed i report di seguito qui s'intendono riportati (Per avere diritto alla progressione economica occorre raggiungere il punteggio minimo di punti 70/100.)

I. Area Servizi Finanziari:

risultati ottenuti, le prestazioni rese con elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, con riferimento alla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti ed i passaggi

per l'adeguamento alla normativa in materia di "armonizzazione dei sistemi contabili e del bilancio" recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivo D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 all'impegno e alla qualità della prestazione individuale con particolare riferimento a:

- a) Esperienza acquisita nell'attuale Ente di appartenenza in anni di servizio (punti ottenuti 20);
- b) Risultati conseguiti (punti ottenuti 24);
- c) Arricchimento professionale (punti ottenuti 24);
- d) Impegno prestazione (punti ottenuti 9);
- e) Qualità prestazione individuale resa (punti ottenuti 8);

TOTALE PUNTI 81/100;

II. Area Ufficio tecnico:

risultati ottenuti, le prestazioni rese con elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, con particolare riferimento a:

- a) Esperienza acquisita nell'attuale Ente di appartenenza in anni di servizio (punti ottenuti 20);
- b) Risultati conseguiti (punti ottenuti 24);
- c) Arricchimento professionale (punti ottenuti 24);
- d) Impegno prestazione (punti ottenuti 9);
- e) Qualità prestazione individuale resa (punti ottenuti 8);

TOTALE PUNTI 81/100;

2) Di attribuire e riconoscere, a sensi della cornice normativa in premessa menzionata e delle ragioni tutte di fatto e di diritto parimenti in premessa illustrate e che qui s'intendono richiamate, le seguenti progressioni orizzontali:

Sig.ra Goffi Stefania - Area Servizi Finanziari - decorrenza dal 1 Gennaio 2017 - passaggio da posizione economica D3 a D4;

Sig. Alioni Marco - Area ufficio tecnico - decorrenza dal 1 Gennaio 2017 - passaggio da posizione economica D2 a D3.

3) Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo sia sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a norma degli articoli 183 commi 7 e 9 4 e 153 comma 5 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000.

4) Di dare atto che il **parere di regolarità tecnica**, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. [3 D.L. 10.10.2012, n. 174](#) così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

Il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

La presente determinazione che comporta impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del **visto di regolarità contabile, a' sensi dell'art. 183 commi 7 e 9 tuel e articolo 153, comma 5 e 147 bis comma 1 , del Tuel D.lgs. n. 267/2000**, attestante la copertura finanziaria in osservanza di quanto prescritto dall'art. 183 comma 8 del d. lgs. N. 267/2000 e dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* informatico a' sensi dell'art. 124 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. [32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69](#) avente a oggetto "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*" il quale sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario.
- all'ufficio segreteria.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Alberto Lorenzi

Attestazione a' sensi dell'art. 183 commi 7 e 9 e degli articoli 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 153 comma 5 e 183 commi 7 e 9 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e dell'art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.

Lì 18 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

avv. Alberto Lorenzi

*Il Responsabile dell'Ufficio Personale
F.to Dott. Lorenzi Alberto*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2017	STIPENDI RAGIONERIA	10120101/1	AGG. 14/2017	1.126,26
2017	STIPENDI TECNICO	10160101/1	AGG. 17/2017	2.312,10
2017	ONERI RIFLESSI TECNICO	10160102/1	AGG. 36/2017	630,00
2017	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA	10120102/1	AGG. 38/2017	310,00
2017	IRAP RAGIONERIA	10120701/1	AGG. 45/2017	95,00
2017	IRAP TECNICO COMUNALE	10160701/1	AGG. 49/2017	196,00

18/09/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cavedaghi Paola